

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Misura B “Sviluppo competenze e tecnologie digitali”
Anno 2018

Articolo 6 – Requisiti formali dei fornitori

Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari del presente bando. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 10 – Fornitori dei servizi

Ai fini del presente Bando, nelle more della completa definizione della Rete Nazionale Industria 4.0 prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0 e dell’attuazione del comma 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2017, i fornitori dei servizi di consulenza e formazione (voci di spesa a) e b) art. 9 comma 1) possono essere:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l’Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE), Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, attive in materia di innovazione digitale
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici di cui alla tipologia di spese c) art. 9 .